

# Abolita la rateizzazione delle plusvalenze - Novità della Legge di bilancio 2026

Data di ultima modifica: 21/01/2026

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026) *ha abrogato la possibilità di rateizzare le plusvalenze* realizzate in regime di impresa dalla cessione di beni strumentali materiali e immateriali (compresi i beni immateriali mai iscritti in bilancio) a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 (per soggetti “solari”).

---

## Cosa prevedeva la norma previgente

La versione previgente dell'art. 86, comma 4 del TUIR consentiva al contribuente di rateizzare in cinque esercizi le plusvalenze realizzate mediante:

- cessione a titolo oneroso o risarcimento per perdita/danneggiamento di beni strumentali materiali e immateriali, compresi i beni immateriali mai iscritti in bilancio;
- cessione di aziende e beni patrimoniali;
- cessione di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni (non PEX).

La rateizzazione era ammessa se il bene risultava posseduto da almeno 3 anni.

---

## Cosa cambia dal 1° gennaio 2026

*Dal 1° gennaio 2026 la nuova legge di bilancio ha sancito il divieto della rateizzazione delle plusvalenze realizzate per la generalità dei beni strumentali (materiali e immateriali) e per le immobilizzazioni finanziarie non PEX con tassazione integrale nell'anno di realizzo.*

La nuova formulazione dell'art. 86, comma 4 TUIR circoscrive la rateizzazione solo a due casi specifici:

- **Cessione di azienda o ramo d'azienda:** plusvalenze realizzate a seguito di *cessioni di azienda o rami d'azienda* (ad eccezione della cessione dell'unica azienda), le quali possono essere rateizzate in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
- **Plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche:** plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche mediante *cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta* per le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:
  - in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
  - nell'esercizio in cui sono realizzate, per la parte residua.

Ai sensi dell'art. 88 comma 2 TUIR, la disciplina relativa alla rateizzazione delle plusvalenze si applicava anche alle *sopravvenienze attive derivanti da indennità risarcitorie di cui all'art. 86, comma 1, lett. b) del TUIR* conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il

reddito in precedenti esercizi e, quindi, a seguito della modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2026, la facoltà di frazionamento è venuta meno anche con riferimento alle sopravvenienze in oggetto.

---

## Impatto sul calcolo dell'acconto 2026

La nuova normativa prevede poi che nella determinazione dell'acconto dovuto per 2026 si assume, quale **imposta del periodo precedente**, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

In termini pratici, ne deriva l'obbligo di rideterminare l'imposta del 2025 considerando le plusvalenze realizzate (diverse da quelle relative ad aziende e diritti di utilizzazione delle prestazioni sportive) come integralmente imponibili ai soli fini del **calcolo dell'acconto 2026 con il metodo storico**.

---